



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero

G. Antico, R. Bianchi, L. Binda,
S. Dimitri, Eco Ambiente Service Srl,
K. Faudone (Progesa Srl), G. Fino,
A. Guerra, R. Marchegiani, L. Nardi,
C. Pollet, A. Pratesi, L. Reina,
M. Rossini, S. Setti, A. Sica,
L. Sorgato, G. Spanò, E. Torzuoli

Stampa

Tiber Spa - Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 9/85
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 16.10.2024

RATIO

Mensile per l'aggiornamento fiscale e amministrativo

Sommario 11/2024

Editoriale	- Futuro argenteo	3
Opinione	- Comunicazioni preventive e consuntive dei crediti 4.0	5

Imposte e tasse

Imposte dirette	- Ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato	6
	- Bonus "Natale" 2024 per lavoratori dipendenti	8
	- Plusvalenze per cessione di immobili oggetto di superbonus	10
	- Modifiche al regime di adempimento collaborativo e ravvedimento guidato	14
	- Codice di condotta per gli aderenti al regime di adempimento collaborativo	16
	- Disciplina "CFC" per partecipazioni estere	18
	- Modello unico per la delega dei servizi on-line agli intermediari	22
	- Mod. F24 con scadenze future nei servizi on-line Agenzia delle Entrate	26
	- Interconnessione tardiva nel modello Redditi	28
	- Deducibilità interessi passivi su atti di conciliazione e di accertamento con adesione	32
	- Intransmissibilità delle sanzioni agli eredi	34
	- Trattamento del diritto d'autore e regime forfetario	36
	- Self publishing (autopubblicazione di libri)	40
Accertamento	- Ravvedibilità dello schema di atto	44
	- Principi della riforma del sistema sanzionatorio	46
Imposte indirette	- Decreto di riforma delle imposte indirette diverse dall'Iva	50
	- Decreto di riforma del Codice doganale	54
Iva	- Dichiarazione di intento ricevuta da professionista	56
	- Regime di franchigia transfrontaliero Iva per soggetti forfetari	58
	- Regime sanzionatorio dell'Iva non dovuta	60

Contabilità e bilancio

Scritture contabili	- Rilevazione contabile degli acconti di imposta	62
	- Numerazione e bollatura dei libri contabili	64

Bilancio	- Bilancio in forma abbreviata	66
	- Rendicontazione di sostenibilità	68
	- Classificazione in bilancio degli strumenti derivati	72

Pratica professionale

Diritto del lavoro	📎 - Patente a crediti	74
Antiriciclaggio	📎 - Autovalutazione del rischio di studio per il contrasto al riciclaggio	78
Privacy	- Organigramma della privacy: responsabile esterno del trattamento	80
Crisi d'impresa	📎 - Modifiche al Codice della crisi dopo il Correttivo ter	82
Terzo settore	📎 - Modifiche al Codice del Terzo settore	84
Ambiente	- Gestione ambientale per le imprese edili	86

Rubriche

Agevolazioni	- Bando brevetti+, disegni+ e marchi+ 2024	88
Scadenario	- Adempimenti mese di novembre 2024	90
Quesiti Agenzia Entrate	- Agevolazione "prima casa" - riacquisto diritto di usufrutto	94
	- Emissione nota di variazione da parte di società in liquidazione	96

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: servizioclientiratio

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



Raffaele Costanzo
"Notte mediterranea" (2020)

Ci sono vari tipi di blu. E poi c'è il *Blu-Costanzo*, il blu di Raffaele Costanzo, pittore di Montichiari. Si tratta di un particolare utilizzo e, di conseguenza, di una particolare ricerca *di e nel* blu. Come sostiene lo stesso artista, "I miei occhi ricercano quella luce, quel blu, che ho nella mia mente e che il tono e il colore del cielo della mia terra". Il blu è uno dei colori dello spettro elettromagnetico percepibili dall'uomo e appartenente quindi allo spettro del visibile". Si trova tra il ciano ed il violetto e ha una lunghezza d'onda di circa 470 nanometri. Il *Blu-Costanzo* ti cattura, ti avvolge e ti attira. Non è come il blu di Matisse e neppure come quello delle Ninfee di Monet; se così fosse, infatti, non sarebbe il "Blu-Costanzo". No. Anche nel nostro caso quel blu è firmato, è suo, di Costanzo. Non ha eguali. Non si tratta neppure di un "periodo blu" quello che l'artista realizza, ma di una ricerca, di un *work in progress* che non avrà una conclusione, una meta a cui giungere, ma solo una continua modulazione, variazione. Il "Blu-Costanzo" è una *pura differenza*: per questo motivo non può che essere continuamente ripetuto. Non si trova il "tubetto" e neppure il "vasetto" in commercio. Non c'è una formula magica, alchemica, una ricetta segreta che dia la cifra del "Blu-Costanzo". C'è solo la sua messa in situazione, la sua *messa in opera*. Lì da vedere. Nei suoi quadri. Nelle sue tele. Vive *della e nella* sua continua ripetizione nelle varie tele dell'artista, poiché così si dà corpo e sostanza, nel fare pittorico di Costanzo, al ricordo a quel blu reale che, nella sua arte, diventa il "Blu-Costanzo".

Luca Cremonesi

In copertina:

*Raffaele Costanzo - "Notte mediterranea" olio su tela di sacco, 2020, 80x60
Foto di Basilio Rodella per gentile concessione*

MOD. F24 CON SCADENZE FUTURE NEI SERVIZI ON-LINE AGENZIA DELLE ENTRATE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 17 D. Lgs. 8.01.2024 - Provv. Ag. Entrate 26.07.2024, prot. 313945 - Circ. Ag. Entrate 2.05.2024, n. 9/E, par. 1.3
 Con provvedimento 26.07.2024 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme da effettuare mediante modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia stessa, in attuazione dell’art. 17, c. 1 D. Lgs. 1/2024. La disposizione consente al contribuente, o all’intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, permettendo, previa autorizzazione all’addebito in un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. Il servizio, attivo dal 5.08.2024, consente di presentare in via anticipata i modelli di pagamento con scadenza entro i successivi 5 anni e il cui importo è già noto. “I24” costituisce la modalità di addebito delle deleghe F24 presentate tramite i canali telematici dell’Agenzia.

SCHEMA DI SINTESI

ADDEBITO IN CONTO DELL’I24 CON SCADENZE FUTURE Art. 17 D. Lgs. 1/2024	⇒ Oggetto ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell’art. 17 D. Lgs. 9.07.1997 n. 241, quindi da effettuare mediante modello F24. • Effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (“F24 web”).
	⇒ Addebito ⇒	Il contribuente o l’intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l’addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane S.p.A. e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari).
CRITERI DELL’ADDEBITO DELL’I24 CON SCADENZE FUTURE	⇒ Autorizzazione ⇒	In caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, è possibile inviare, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto.
	⇒ Entrata in vigore ⇒	La disposizione si applica dal 5.08.2024 .
	⇒ Data futura ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La data futura di pagamento indicata nel modello F24 non può essere superiore a 5 anni dalla data di invio dello stesso. • Tale termine consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis D. Lgs. 462/1997).
	⇒ Singole scadenze ⇒	L’Agenzia delle Entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia.
COMPENSAZIONE DEI CREDITI NELL’I24	⇒ Possibilità di compensazione ⇒	Nelle deleghe di pagamento con scadenza futura è ammesso l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 241/1997, secondo le singole leggi d’imposta che li disciplinano .
	⇒ Requisiti dei crediti ⇒	I crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura, sia alla scadenza stessa.
	⇒ Utilizzo ⇒	Il credito indicato nella delega di pagamento con scadenza futura non è più nella disponibilità del contribuente dal momento dell’invio , salvo annullamento della delega di pagamento. <ul style="list-style-type: none"> • Il credito indicato nella delega con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione alla singola scadenza. • Non è, in ogni caso, ammesso l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, oltre l’eventuale scadenza prevista dalle disposizioni di riferimento o che non siano più utilizzabili, anche per effetto di contestazioni riguardanti la loro inesistenza.

APPROFONDIMENTI

MODALITÀ
APPLICATIVE
DELL'ADDEBITO
DELL'I24

- **Presentazione della richiesta**
 - La richiesta di addebito dell'I24 con scadenze future può essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate mediante l'invio dei modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze.
- **Estinzione o riduzione dell'obbligo**
 - Non comporta automaticamente l'annullamento delle deleghe di pagamento inviate con scadenze future l'estinzione, la riduzione o altro evento che vada a incidere:
 - .. sull'obbligo dei versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, ad esempio per la modifica o decadenza del piano di rateazione o per la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo dei versamenti periodici;
 - .. così come sull'eventuale credito in compensazione indicato, che non sussiste più in tutto o in parte.
- **Annullamento**
 - L'annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future può essere richiesto **fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente** la data di versamento indicata in ciascun modello F24, esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

REQUISITI

- **Verifiche sul conto**
 - Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare che:
 - .. il conto di addebito risulti **aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato** con l'Agenzia delle Entrate, sia al momento dell'invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;
 - .. la **disponibilità finanziaria** sia sufficiente per l'intero saldo dovuto al momento dell'addebito;
 - .. il conto di addebito sia **intestato** o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, **allo stesso contribuente** o all'intermediario autorizzato di cui all'art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998.

Pertanto, è necessario che il codice fiscale del contribuente indicato nell'I24 corrisponda al codice fiscale del titolare o del cointestatario, con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto di addebito; solo nel caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all'intermediario stesso, ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 21.06.2007.
- **Compensazione**
 - Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti si applicano le ordinarie disposizioni, tra cui:
 - .. l'obbligo del visto di conformità nella dichiarazione preventivamente inviata;
 - .. il rispetto dei divieti posti dalla normativa, come in presenza di ruoli scaduti;
 - .. il rispetto delle singole leggi che disciplinano i crediti d'imposta (come il loro utilizzo limitato nel tempo).

OGGETTO
DELL'ADDEBITO

Esemplificazioni

- Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo, i pagamenti rateali relativi ai versamenti da effettuare:
 - .. ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 241/1997, a titolo di **acconto e di saldo delle imposte e dei contributi Inps risultanti dalle dichiarazioni**;
 - .. ai sensi dell'art. 3-bis, cc. 1 e 234 D. Lgs. 462/1997, in esito ai **controlli automatizzati** delle dichiarazioni di cui agli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché in esito ai **controlli formali** delle dichiarazioni di cui all'art. 36-ter D.P.R. 600/1973;
 - .. ai sensi dell'art. 3-bis, c. 438 D. Lgs. 462/1997, in esito alle comunicazioni concernenti gli **esiti della liquidazione** delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'art. 1, c. 412 L. 311/2004.

Circ. Ag. Entrate
n. 9/E/2024

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Artt. 2435-bis, 2435-ter e 2477 c.c. - D. Lgs. 9.04.1991, n. 127 - Art. 16 D. Lgs. 6.09.2024, n. 125
 Direttiva Ue 17.10.2023, n. 2775 - Informativa CNDCEC 19.01.2009 e 16.04.2009, n. 33

Doc. CNDCEC novembre 2012 - Doc. CNDCEC Confindustria marzo 2017 - Doc. FNC 15.01.2016 e 30.09.2016

L'art. 2435-bis c.c. riconosce, alle società che non hanno emesso titoli negoziati, la facoltà di redigere, a determinate condizioni, il bilancio in forma abbreviata.

Le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c., **possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto**, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, **anziché adottare il criterio del costo ammortizzato**.

Ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato si applica il principio di derivazione rafforzata (ad esclusione delle micro imprese). **Nel caso in cui tali soggetti decidano di applicare comunque il criterio del costo ammortizzato, tale scelta assume rilevanza anche ai fini fiscali.**

In attuazione della Direttiva Ue 2022/2464/Ue, il D. Lgs. 125/2024 ha aumentato le soglie dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato, senza tuttavia definire una decorrenza.

In tal senso, la Direttiva delegata 2023/2775/Ue stabilisce che gli Stati membri applicano le disposizione per adeguarsi alle modifiche dagli esercizi che decorrono dal 1.01.2024 (o da data successiva, che però non è stata indicata dal legislatore nazionale). Secondo un'interpretazione consolidata ma non prudenziale, è possibile adottare il bilancio abbreviato nel 2024 con applicazione retroattiva sugli esercizi 2022 e 2023 dei nuovi limiti.

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- MICRO IMPRESE

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI	⇒ Società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.	⇒ Che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia di limite).								
DOCUMENTI	⇒ Stato patrimoniale	⇒ • Devono essere indicate solo le voci con lettere maiuscole e numeri romani. • Sono possibili alcuni raggruppamenti.								
	⇒ Conto economico	⇒ Alcune voci possono essere raggruppate.								
	⇒ Nota integrativa	⇒ • Fermo restando le indicazioni richieste dall'art. 2423, cc. 3 e 4, art. 2423-ter, cc. 2 e 5, art. 2424, c. 2, art. 2426, c. 1, nn. 4) e 6), la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste: .. dall'art. 2427, c. 1, nn. 1), 2), 6) [per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica]; .. dall'art. 2427, c. 1, nn. 8), 9), 13), 15) [per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria]; .. dall'art. 2427, c. 1, nn. 16), 22-bis), 22-ter) [per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici]; .. dall'art. 2427, c. 1, nn. 22-quater), 22-sexies) [per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato]; .. dall'art. 2427-bis, c. 1, n. 1).								
	⇒ Rendiconto finanziario	⇒ Esonero dall'obbligo.								
	⇒ Relazione gestione	⇒ Esonero ⇒ Purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c. siano indicate in nota integrativa.								
DEROGHE A CRITERI DI VALUTAZIONE	⇒ • Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 c.c., hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale , anche se con durata oltre 12 mesi e senza interessi o con interessi non di mercato (anziché al costo ammortizzato). • Anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono riconosciuti, ai fini fiscali (principio di derivazione rafforzata), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti (Telefisco 2018). • Le società con bilancio abbreviato che non usano il costo ammortizzato iscrivono le spese di transazione su finanziamenti (perizie, commissioni, ecc.) sostenute nei risconti attivi (non più negli oneri pluriennali). • Il risconto attivo è computato nel conto economico per la durata del finanziamento a quote costanti con contropartita gli interessi passivi (che sono integrati).									
2 LIMITI DA NON SUPERARE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Valori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totale attivo stato patrimoniale</td> <td style="text-align: right;">5.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Totale ricavi delle vendite e prestazioni</td> <td style="text-align: right;">11.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>N. dipendenti occupati in media nell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Valori	Totale attivo stato patrimoniale	5.500.000,00	Totale ricavi delle vendite e prestazioni	11.000.000,00	N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50
Descrizione	Valori									
Totale attivo stato patrimoniale	5.500.000,00									
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	11.000.000,00									
N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50									

MICRO IMPRESE

DEFINIZIONE

- **Società che redigono il bilancio in forma abbreviata** che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, **non abbiano superato 2 dei seguenti limiti**:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale, € 220.000;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni, € 440.000;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 5 unità.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste per le micro imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in **forma abbreviata** o in **forma ordinaria** quando per il 2° esercizio consecutivo abbiano superato 2 dei limiti previsti per essere considerate micro imprese.

BILANCIO

- **Schemi**
 - Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto per il bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.).
- **Esoneri**
 - Le micro-imprese sono **esonerate** dalla redazione dei seguenti documenti:
 - .. **rendiconto finanziario**;
 - .. **nota integrativa**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino:
 - . l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali;
 - . l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
 - .. **relazione sulla gestione**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino:
 - . il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
 - . il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
- **Deroghe**
 - Non opera la disposizione che impone che gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, siano iscritti al fair value.

Non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2426, c. 1 n. 11-bis c.c. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura. In presenza di strumenti finanziari derivati, ove ricorrano le condizioni per l'iscrizione (OIC 31), la società rileva un fondo per rischi ed oneri.
- **Derivazione rafforzata**
 - I soggetti che rientrano nella definizione di micro impresa sono **esclusi dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata**, che determina la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.

Dovrebbe concludersi per l'inapplicabilità del principio di derivazione rafforzata anche in riferimento alle micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria, essendo ininfluente l'eventuale scelta di non fruire delle semplificazioni previste per le micro imprese (Telefisco 2018).

Art. 83 Tuir

Tavola n. 2

Documenti componenti il bilancio per le diverse tipologie di imprese

Tipologie	Requisiti dimensionali ⁽¹⁾	Documenti che compongono il bilancio
Micro imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Attivo ≤ € 220.000 • Ricavi ≤ € 440.000 • Dipendenti ≤ 5 unità 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato patrimoniale (con integrazioni)⁽²⁾ • Conto economico
Piccole imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Attivo ≤ € 5.500.000 • Ricavi ≤ € 11.000.000 • Dipendenti ≤ 50 unità 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato patrimoniale • Conto economico • Nota integrativa
Grandi imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Attivo > € 5.500.000 • Ricavi > € 11.000.000 • Dipendenti > 50 unità 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato patrimoniale • Conto economico • Nota integrativa • Rendiconto finanziario • Relazione sulla gestione
Note	<p>⁽¹⁾ 2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese. È possibile applicare le semplificazioni già dal 2° esercizio in cui le condizioni sono rispettate (circ. Assonime n. 9/2009). Stesso criterio per la redazione del bilancio ordinario in caso di superamento dei limiti (documento CNDCEC novembre 2012).</p> <p>⁽²⁾ Per l'esonero dalla nota integrativa devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l'esonero dalla relazione sulla gestione è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.</p>	